

ecclesiastica libertà, la quale ha origine da ordinazione divina, è costretto per dovere dell' officio suo ad avvertire, che l' addotta consuetudine non giova, perciocchè contraria alle canoniche leggi. Perciò non restare altra via fuorchè questa, cioè, che se la repubblica ha qualche privilegio concessole dai predecessori di lui, gli e lo mandi ingenuamente e con fiducia, perchè sia esaminato da lui e dalla chiesa romana, onde poi ricevere quelle ammonizioni che riusciranno all' uopo; acciocchè non repute lecito più di ciò che veramente lo è; perchè egli trova, avere la repubblica oltrepassato la giurisdizione concessa a persone, casi e luoghi non compresi, del che è stata ripresa anche dai suoi predecessori nei tempi addietro, ed ha perduto i privilegi concessile, se non ne ha serbato le condizioni. Per la qual cosa comanda sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che siano quanto prima rimessi il canonico e l' abate nelle mani del nunzio, il quale a proporzione dei loro delitti li punirà, acciocchè nessuno pensi, che i suoi ministri siano per abusare dell' immunità ecclesiastica: anzi ad ognuno piuttosto sia noto, ch' egli vuole gli ecclesiastici essere modello di bontà a tutti gli altri: e se dagli uffiziali secolari si fosse proceduto contro il canonico e l' abate con atti e sentenze condannatorie o esecutorie, egli le annulla, e come nulle le dichiara, e procederà più innanzi, come la giustizia esige, non tralasciando veruna di quelle cose, che appartengono al suo uffizio per conservare la giurisdizione ecclesiastica. » —

Di questo breve pontificio ecco il testo originale.

« Dilectis filiis nobilebus viris Marino Grimano Duci

» et Reipublicae Venetae

» PAULUS PONTIFEX V.

» Dilecti filii, nobiles viri, salutem et apostolicam benedictionem. Ex literis ven. fratris Horatii episcopi Hieracensis, nostri
» et apostolicae sedis apud vos nuntii, et ex sermone, quem nuper